

COMUNE DI CASTELLALTO

(PROVINCIA DI TERAMO)

OGGETTO

METALFERRO SRL - RIESAME AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

PROPRIETÀ / COMMITTENZA

METALFERRO SRL

STATO DI PROGETTO: S.D.F.

PROCEDURA DI GESTIONE CSS

Tavola

Titolo

PROGETTAZIONE



SICUREZZA-QUALITA'-AMBIENTE
ACUSTICA-PROGETTAZIONI
MISURAZIONI AGENTI FISICI

Via I Maggio, 151/153 - Località Pagliare del Tronto 63078 Spinetoli (AP) -
Tel. e Fax 0736.890164 - Sito: www.studioece.it -Email: info@studioece.it

REDATTO

Ing. Alesiani Daniele
Ing. Aurini Claudia
Ing. Di Girolami Marco
Dott. Razzetti Davide

REV.	DATA	PROTOCOLLO INTERNO	OGGETTO REV.	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	Giugno 2022		PRIMA EMISSIONE			

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio e Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Via Catullo, 2 – 65100 - Pescara

Oggetto: PROCEDURA DI RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO PER IL COMPLESSO IMPIANTISTICO UBICATO NEL COMUNE DI CASTELLALTO (TE) ZONA INDUSTRIALE 1 - AUTORIZZATO CON AIA N. DPC026/349 DEL 27.12.2018 – INTEGRAZIONI SPONTANEE – CHIARIMENTI GESTIONE CSS

Il/la sottoscritto/a **PASQUALE DI GIACINTO** nato/a **CELLINO ATTANASIO** il **28.09.1947** Provincia **TE**, residente a **CASTELLALTO** Provincia **TE** in Via **NAZIONALE – CASTELNUOVO n° 287**, C.F. **DGCPQL47P28C449W**, in qualità di Legale Rappresentante del Gestore¹ dell'impianto/complesso IPPC denominato **METALFERRO SRL** ed ubicato nel Comune di **CASTELLALTO**, Provincia **TE**, Via **ZONA INDUSTRIALE n° 1** avente sede legale in Via **ZONA INDUSTRIALE** del Comune di **CASTELLALTO** Provincia **TE**.

In riferimento all'istanza di riesame con valenza di rinnovo per il complesso impiantistico ubicato nel Comune di Castellalto (TE) Zona Industriale 1 - autorizzato con AIA n. DPC026/349 del 27.12.2018, allega procedura di gestione del CSS.

Il combustibile solido secondario (CSS)

Il combustibile solido secondario (CSS) viene introdotto nel quadro normativo nazionale dal decreto legislativo n. 205/2010 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.”

Il decreto legislativo n. 205/2010 modifica il decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di recepire la nuova direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), inserendo, all’articolo 183, comma 1, lettera cc) la seguente definizione: “combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; **fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter**, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale.

Dal punto di vista tecnico, il CSS viene disciplinato a livello europeo e nazionale da una serie di norme, tra le quali la UNI EN 15359:2011 “Combustibili Solidi Secondari – Classificazione e specifiche” stabilisce un sistema di classificazione e uno schema per la definizione delle proprietà dei CSS.

La classificazione del CSS

La classificazione è basata su tre parametri:

- Potere Calorifico Inferiore (P.C.I.), parametro economico
- Contenuto di Cloro, parametro tecnico
- Contenuto di Mercurio, parametro ambientale.

Per ciascun parametro sono individuate cinque classi di valori (da 1 a 5 in ordine di qualità decrescente). Pertanto, ad ogni CSS viene attribuita una classe (tra le 125 possibili) individuata con una terna di numeri (un numero per ciascun parametro).

Caratteristiche di classificazione

Caratteristica	Misura statistica	Unità di misura	Valori limite per classe				
			1	2	3	4	5
Potere Calorifico Inferiore	media	MJ/kg t.q.	≥ 25	≥ 20	≥ 15	≥ 10	≥ 3
Contenuto di cloro	media	% s.s.	≤ 0,2	≤ 0,6	≤ 1	≤ 1,5	≤ 3
Contenuto di mercurio	mediana	mg/MJ t.q.	≤ 0,02	≤ 0,03	≤ 0,08	≤ 0,15	≤ 0,50
	80° percentile	mg/MJ t.q.	≤ 0,04	≤ 0,06	≤ 0,16	≤ 0,30	≤ 1

Affinché un materiale possa qualificarsi come CSS dovrà rientrare in una delle suddette classi.

La specificazione del CSS

Oltre a effettuare la classificazione, il produttore del CSS deve indicare i valori di ulteriori parametri (perlopiù la concentrazione di metalli pesanti), i cui limiti non sono fissati nell'ambito della norma tecnica menzionata, bensì sulla base di accordi commerciali con l'acquirente del materiale. Può, inoltre, indicare ulteriori parametri non obbligatori. Entrambe le tipologie di parametri costituiscono la cosiddetta **specificazione**.

Altri aspetti normativi

Il d.lgs. n. 205/2010, nell'introdurre il CSS, **fa decadere la definizione di CDR**, che veniva classificato sulla base della norma tecnica UNI 9903.

In assenza di criteri comunitari riguardanti l'End of Waste dei Combustibili Solidi Secondari, in Italia è stato emanato il **DM 14 febbraio 2013, n. 22** "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni."

PRINCIPALI DISPOSIZIONI DEL DM 14 FEBBRAIO 2013, N. 22

- Qualità di CSS ammessa alla qualifica End of Waste (CSS-Combustibile)
- Materiali di input ammessi
- Rifiuti esclusi
- Requisiti degli impianti di produzione
- Tipologie e requisiti degli impianti di utilizzo
- Condizioni di utilizzo
- Obblighi di comunicazione
- Dichiarazione di conformità

Qualità di CSS ammessa alla qualifica End of Waste

La classificazione del combustibile solido secondario (CSS), come definito all'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si basa sui requisiti della norma tecnica armonizzata UNI EN 15359 "Solid recovered fuels" (SRF), che individua, a livello europeo, la classificazione del CSS tenendo conto di tre parametri (e relative classi), riconosciuti strategici per importanza ambientale, tecnologica e prestazionale/economica, quali PCI (parametro commerciale), Cl (parametro di processo) e Hg (parametro ambientale), come meglio specificati nella Tabella 1.

Tabella 1

Caratteristiche di classificazione							
Caratteristica	Misura statistica	Unità di misura	Valori limite per classe				
			1	2	3	4	5
Potere Calorifico inferiore	media	MJ/kg t.q.	≥ 25	≥ 20	≥ 15	≥ 10	≥ 3
Contenuto di cloro	media	% s.s.	≤ 0,2	≤ 0,6	≤ 1	≤ 1,5	≤ 3
Contenuto di mercurio	mediana	mg/MJ t.q.	≤ 0,02	≤ 0,03	≤ 0,08	≤ 0,15	≤ 0,50
	80° percentile	mg/MJ t.q.	≤ 0,04	≤ 0,06	≤ 0,16	≤ 0,30	≤ 1

Tali caratteristiche devono essere rispettate per ciascun sottolotto giornaliero di CSS.

Ai fini del presente regolamento, è da classificare CSS-Combustibile esclusivamente il combustibile solido secondario (CSS) con PCI e Cl come definito dalle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, e – per quanto riguarda l'Hg - come definito dalle classi 1 e 2, elencati nella Tabella 1, riferite a ciascun sottolotto.

Per i parametri chimico-fisici, elencati nella Tabella 2, sono definiti i valori di specificazione previsti nell'Allegato A, Parte 1 della norma UNI EN 15359, espressi come media/mediana dei singoli parametri.

Le caratteristiche devono essere rispettate:

- per ciascun sottolotto, nel periodo tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto di produzione di CSS-Combustibile;
- per ciascun lotto, successivamente alla messa a regime dell'impianto.

Specificazione (Allegato 1, tabella 2)

Caratteristiche di specificazione			
Parametro	Misura statistica	Unità di misura	Valore Limite
Parametri fisici			
Ceneri	media	% s.s.	--- (vedasi nota 1)
Umidità	media	% t.q.	--- (vedasi nota 1)
Parametri chimici			
Antimonio (Sb)	mediana	mg/kg s.s.	50
Arsenico (As)	mediana	mg/kg s.s.	5
Cadmio (Cd)	mediana	mg/kg s.s.	4
Cromo (Cr)	mediana	mg/kg s.s.	100
Cobalto (Co)	mediana	mg/kg s.s.	18
Manganese (Mn)	mediana	mg/kg s.s.	250
Nichel (Ni)	mediana	mg/kg s.s.	30
Piombo (Pb)	mediana	mg/kg s.s.	240
Rame (Cu)	mediana	mg/kg s.s.	500
Tallio (Tl)	mediana	mg/kg s.s.	5
Vanadio (V)	mediana	mg/kg s.s.	10
Σ metalli [Sb,As,Cr, Cu,Co, Pb,Mn,Ni,V]	mediana	mg/kg s.s.	--

MATERIALI DI INPUT AMMESSI/RIFIUTI ESCLUSI

Fatto salvo quanto previsto al comma 3 art.6 (*Resta impregiudicata la possibilità di utilizzare anche materiali non classificati come rifiuto purché non pericolosi ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006*), per la produzione del CSS-Combustibile sono utilizzabili solamente i rifiuti urbani e i rifiuti speciali, purché non pericolosi.

Salvo quanto diversamente disposto nell'Allegato 2, per la produzione del CSS-Combustibile non sono ammessi i rifiuti non pericolosi elencati nell'Allegato 2.

RIFIUTI NON PERICOLOSI NON AMMESSI PER LA PRODUZIONE DEL CSS-COMBUSTIBILE

Per la produzione del CSS-Combustibile non sono ammessi i seguenti rifiuti non pericolosi:

1. Rifiuti contrassegnati con il codice 99 (*rifiuti non altrimenti specificati*), salvo specifica autorizzazione da parte dell'autorità competente.

2. Rifiuti contrassegnati con i codici dei seguenti capitoli:

Capitolo 1 (Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali)

Capitolo 6 (Rifiuti dei processi chimici inorganici)

Capitolo 8 (Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetriati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa)

Capitolo 9 (Rifiuti dell'industria fotografica) ad eccezione del codice 09 01 08 (carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento)

Capitolo 11 (Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa)

Capitolo 13 (Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19))

Capitolo 14 (Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08))

Capitolo 18 (Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)

3. Rifiuti contrassegnati con i seguenti sottocapitoli:

Sottocapitolo 10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio

Sottocapitolo 10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

Sottocapitolo 10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo

Sottocapitolo 10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco

Sottocapitolo 10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame

Sottocapitolo 10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino

Sottocapitolo 10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

Sottocapitolo 10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi

Sottocapitolo 10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

Sottocapitolo 10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

Sottocapitolo 10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da Costruzione

Sottocapitolo 10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali

Sottocapitolo 12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)

Sottocapitolo 16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

Sottocapitolo 16 04 esplosivi di scarto

Sottocapitolo 16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)

Sottocapitolo 16 08 catalizzatori esauriti

Sottocapitolo 16 09 sostanze ossidanti

Sottocapitolo 16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito

Sottocapitolo 16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari

Sottocapitolo 17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

Sottocapitolo 17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

Sottocapitolo 17 04 metalli (incluse le loro leghe)

Sottocapitolo 17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio

Sottocapitolo 17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto) ad eccezione del codice 17 06 04 (materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

Sottocapitolo 17 08 materiali da costruzione a base di gesso

Sottocapitolo 17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

Sottocapitolo 19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

Sottocapitolo 19 02 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

Sottocapitolo 19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati

Sottocapitolo 19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

Sottocapitolo 19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti (ad eccezione del 19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico dei rifiuti urbani)

Sottocapitolo 19 07 percolato di discarica

Sottocapitolo 19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti (ad eccezione del 19 08 01 vaglio e 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento della acque reflue urbane)

Sottocapitolo 19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale (ad eccezione del 19 09 01 vaglio)

Sottocapitolo 19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo

Sottocapitolo 19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda

4. Rifiuti contrassegnati con i seguenti codici:

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

02 01 10 rifiuti metallici

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica

02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

04 01 01 carniccio e frammenti di calce

04 01 04 liquido di concia contenente cromo

04 01 05 liquido di concia non contenente cromo

04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)

04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

05 01 10 prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce
05 01 09
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05 01 17 bitumi
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 02 12 prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce
07 02 11
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02 ceneri leggere di carbone
10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui
alla voce 10 01 14
10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce
10 01 16
10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e
10 01 18
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce
10 01 22
10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali
termoelettriche a carbone
10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 13 rifiuti di saldatura
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce
12 01 20
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 07 imballaggi in vetro
16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16 serbatoi per gas liquido
16 01 17 metalli ferrosi
01 18 metalli non ferrosi
16 01 20 vetro
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05 altre batterie ed accumulatori
17 02 02 vetro
19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e
grassi commestibili
19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
19 12 02 metalli ferrosi
19 12 03 metalli non ferrosi
19 12 05 vetro
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
20 01 02 vetro
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21,
20 01 23 e 20 01 35
20 01 40 metallo
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 02 02 terra e roccia

L'avvio dei rifiuti alla produzione del CSS-Combustibile deve avvenire nel rispetto dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

REQUISITI DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE

Impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti secondo la procedura ordinaria di cui alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 ovvero ai sensi della Parte Seconda, Titolo IIIbis (AIA) e dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358 o di registrazione EMAS.

TIPOLOGIE E REQUISITI DEGLI IMPIANTI DI UTILIZZO

- Cementifici con capacità di produzione superiore a 500 tonnellate al giorno di clinker (ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina IPPC) per la produzione di energia termica
- Centrali termoelettriche con potenza termica di combustione superiore a 50 Megawatt (ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina IPPC) per la produzione di energia elettrica.

I suddetti impianti di utilizzo devono, per operare, essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ed essere dotati di certificazione di qualità ambientale ISO 14001 o di registrazione EMAS.

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL CSS-COMBUSTIBILE

L'utilizzo del sottolotto di CSS-Combustibile, in relazione al quale è stata emessa una dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 2, è consentito esclusivamente negli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*) (V.SI PARAGRAFO TIPOLOGIE E REQUISITI DEGLI IMPIANTI DI UTILIZZO) ai fini della produzione, rispettivamente, di energia termica o di energia elettrica.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Comunicazione annuale

Entro il 30 aprile di ciascun anno i produttori e gli utilizzatori di CSS-Combustibile devono trasmettere all'autorità competente e al MATTM, per il tramite dell'ISPRA, una serie di informazioni relative all'anno solare precedente.

Informazioni da riportare

Produttore

- Tipologia e quantità di rifiuti in ingresso all'impianto
- Quantità di CSS-Combustibile prodotte
- Tipologia e quantità di residui derivanti dal processo di produzione, suddivisi per destini finali
- Risultati delle analisi dei sottolotti e dei lotti di CSS-Combustibile effettuate
- Quota biodegradabile contenuta nei lotti di CSS-Combustibile
- Dati identificativi degli utilizzatori del CSS-Combustibile

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Per ciascun sottolotto di CSS, all'esito positivo della verifica di cui al comma 1 dell'articolo 8 del DM, il produttore deve emettere una dichiarazione di conformità secondo il modello di cui all'Allegato 4 al medesimo regolamento.

Piano di campionamento:

PARTE 1

Matrice da campionare:

Metodo di campionamento:

Riferimenti legislativi:

Informazioni generali

Combustibile Solido Secondario (CSS)

EN 21645:2021

EN ISO 21640:2021

PARTE 2

Dimensioni del lotto:

Dimensioni del sottolotto:

Produzione CSS:

Definizione e dimensione dei lotti

1440 tonn

120 tonn

5 tonn/h

PARTE 3

Giacitura del campione:

Strategia di campionamento:

Tipologia di campionamento

Cumulo

Prelievo manuale

PARTE 4

Pezzatura massima nominale (d_{95}):

Fattore di forma (f):

Densità relativa:

Densità assoluta:

Informazioni relative al CSS

90 mm

0,05 (mm^3) / (mm^3)

480 (kg/m^3)

780 (kg/m^3)

PARTE 5

Numero di incrementi:

Massa degli incrementi:

Massa del sottolotto:

Informazioni relative agli incrementi

24

3,5 kg \pm 0,2

84 kg